

COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA' PARTECIPATE**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Approvato con decreto del sindaco n° 2 del 21/12/2015



INTRODUZIONE GENERALE

Premessa - Quadro Normativo di riferimento

Dopo il *"Piano Cottarelli"*, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un *"processo di razionalizzazione"* che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, gli enti locali devono avviare un *"processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *"processo di razionalizzazione"*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

La legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Con deliberazione n. 5 del 12.03.2015 il Consiglio comunale di Sulzano ha adottato le linee guide per la definizione e l'approvazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge 190/2014

Il piano di razionalizzazione è stato, poi, predisposto dal Sindaco con il supporto e la collaborazione del Segretario Comunale, recependo integralmente gli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale.

Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali di tale disciplina possono così riassumersi:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) *Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.*

(co. 568-bis) *Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.*

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Nella fase contingente, la volontà di mantenere/dismettere le partecipazioni emerge dal presente piano operativo di razionalizzazione.

LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

Le partecipazioni societarie

Il comune di Sulzano partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Acque Ovest Bresciano Due srl con una quota pari a 0,09%;
2. Cogeme spa con una quota pari a 0,08%;
3. Consorzio Forestale del Sebino Bresciano – Sebinfor con una quota pari a 10%;
4. Sviluppo Turistico Lago d'Iseo con una quota pari a 0,08%;
5. Tutela Ambientale del Sebino Bresciano srl con una quota pari a 0,98%.

Nessuna delle suddette società è quotata sui mercati regolamentati.

IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

ACQUE OVEST BRESCIANO DUE srl

La società Acque Ovest Bresciano due s.r.l. ha come finalità “la gestione servizio idrico integrato nell’area omogenea Ovest Bresciano e l’insieme dei servizi pubblici di distribuzione acqua, fognatura e depurazione acque reflue”.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione in Acque Ovest Bresciano Due srl (almeno nel 2015, considerato che è all’esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

La quota di partecipazione alla Società del comune di Sulzano è del 0,09 %.

Pur essendo la quota di partecipazione non rilevante, al fine di motivare la scelta dell’Amministrazione di mantenere la partecipazione societaria, si ritiene opportuno analizzare i seguenti dati:

Numero degli amministratori: cinque

Numero di dipendenti: 123

Oneri sul bilancio comunale: nessuno

Durata dell’impegno: 2037

Società NON in perdita.

Per quanto riguarda il dettaglio dei bilanci, si rinvia alla documentazione agli atti, nonché rinvenibile sul sito di AOB2 www.aob2.it.

COGEME spa.

La società Cogeme s.p.a ha per oggetto sociale l'esercizio in proprio e/o per conto degli Enti Locali, nonché di soggetti terzi delle seguenti attività:

- a) la gestione dei servizi pubblici locali e sovracomunali degli Enti Locali soci;
- b) la progettazione, la realizzazione nonché la gestione delle opere, edifici ed impianti pubblici, l'effettuazione dei lavori, forniture e servizi pubblici in genere per gli Enti Locali soci.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione in Cogeme spa, almeno nel 2015, considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *"un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015"*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *"società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni"*.

Ancorché, tuttavia, ad oggi Cogeme spa non sia affidataria di alcun servizio per il Comune di Sulzano, si ritiene, stanti le peculiari finalità societarie di gestione di servizi per lo più a rete, di mantenerne la partecipazione, almeno in attesa dei chiarimenti del legislatore circa la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica a rete (art. 3 bis D.L. 138/2011 e ss.mm.ii. rubricato *"Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali"*, oggetto di plurime modifiche normative)

La quota di partecipazione alla Società del comune di Sulzano è del 0,08 %.

Pur essendo la quota di partecipazione non rilevante, al fine di motivare la scelta dell'Amministrazione di mantenere la partecipazione societaria, si ritiene opportuno analizzare i seguenti dati:

Numero degli amministratori: cinque

Numero di dipendenti: undici

Oneri sul bilancio comunale: nessuno

Durata dell'impegno: 2050

Società NON in perdita.

Per quanto riguarda il dettaglio dei bilanci, si rinvia alla documentazione agli atti, nonché rinvenibile sul sito del Gruppo Cogeme www.cogeme.net.

CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO - SEBINFOR.

Nonostante la Legge di Stabilità preveda che il piano operativo di razionalizzazione abbia ad oggetto le partecipazioni societarie dirette ed indirette, per maggior completezza si ritiene di dover menzionare anche la partecipazione al Consorzio Forestale del Sebino Bresciano - Sebinfor.

Esso nasce nel 2001 dall'unione della Comunità Montana del Sebino Bresciano (cui il comune di Sulzano appartiene) e di nove Comuni della sponda orientale del lago d'Iseo.

L'attività del Consorzio consiste nel supportare i propri soci nella gestione e valorizzazione del territorio, garantire un' oculata e sostenibile gestione del patrimonio forestale e valorizzare le superfici agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica.

Ogni anno il Consorzio redige progetti ed esegue lavori attingendo a finanziamenti dei bandi regionali, provinciali e con l'ausilio di risorse dei propri soci.

Considerato che il comune di Sulzano ha un territorio pressoché integralmente montano, ricco di boschi, è **intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione al Consorzio**, in quanto necessario al perseguimento delle finalità istituzionali.

La quota di partecipazione alla Società del comune di Sulzano è del 10 %.

Al fine di motivare la scelta dell'Amministrazione di mantenere la partecipazione societaria, si ritiene opportuno analizzare i seguenti dati:

Numero degli amministratori: tre

Numero di dipendenti: due (cui si aggiungono, nel corso dell'anno, mediamente 4/5 avventisti agricoli a tempo determinato)

Oneri sul bilancio comunale: euro 1.620,46

Durata dell'impegno: 2021

Il Consorzio NON in perdita.

Per quanto riguarda il dettaglio dei bilanci, si rinvia alla documentazione presente sul sito istituzionale del Comune di Sulzano www.comune.sulzano.bs.it, dalla sezione amministrazione trasparente, sottosezione dedicata.

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO spa.

La società Sviluppo Turistico del Lago di Iseo s.p.a ha quale finalità lo sviluppo turistico del lago d'Iseo.

Il Comune di Sulzano vi partecipa dal 1/3/1970.

Nonostante l'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 267/00 recita *"Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*, non si ritiene che la partecipazione ad una società che gestisce strutture ricettive e ludiche per i turisti sia da considerarsi quale attività necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali, assumendo la connotazione di attività commerciale a tutti gli effetti.

E' intenzione, pertanto, di dismettere la quota, prediligendo, stante l'esiguità della stessa e sempre che vi siano volontà convergenti, l'attuazione di una procedura ad evidenza pubblica di carattere sovra comunale, in un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Si prevede di dismettere la partecipazione entro la fine dell'anno 2015.

La quota di partecipazione alla Società del comune di Sulzano è del 0,08 %.

Pur essendo la quota di partecipazione non rilevante, al fine di motivare la scelta dell'Amministrazione di dismettere la partecipazione societaria, si ritiene opportuno comunicare i seguenti dati:

Numero degli amministratori: uno

Numero di dipendenti: quattro

Oneri sul bilancio comunale: nessuno

Durata dell'impegno: 2020

La società ha registrato nell'esercizio 2013 una perdita pari euro 16.362,00.

Per quanto riguarda il dettaglio dei bilanci, si rinvia alla documentazione presente sul sito istituzionale del Comune di Sulzano www.comune.sulzno.bs.it, dalla sezione amministrazione trasparente, sottosezione dedicata.

TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO BRESCIANO s.r.l.

La società Tutela Ambientale del Sebino Bresciano s.r.l. ha per oggetto la gestione dei canoni di concessione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali concesse alle società di gestione ed erogazione del servizio idrico integrato. Si occupa altresì di dare attuazione a tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, nonché associandosi con altri soggetti pubblici ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed utili per la realizzazione di quanto connesso anche indirettamente con l'oggetto sociale.

Si conferma l'intenzione dell'amministrazione a mantenere la partecipazione a **TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO BRESCIANO s.r.l.** Si rimanda, anche per la presente società, le considerazioni suesposte circa la gestione dei servizi a rete, nonché l'annunciata sistematizzazione della materia dei servizi e delle società partecipate da parte del legislatore in un *corpus* organico che possa essere utile strumento per tracciare linee chiare per gli enti.

La quota di partecipazione alla Società del comune di Sulzano è del 0,98 %.

Pur essendo la quota di partecipazione non rilevante, al fine di motivare la scelta dell'Amministrazione di mantenere la partecipazione societaria, si ritiene opportuno analizzare i seguenti dati:

Numero degli amministratori: uno

Numero di dipendenti: uno

Oneri sul bilancio comunale: nessuno

Durata dell'impegno: 2100

La società NON è in perdita.

Per quanto riguarda il dettaglio dei bilanci, si rinvia alla documentazione presente sul sito istituzionale del Comune di Sulzno www.comune.sulzano.bs.it, dalla sezione amministrazione trasparente, sottosezione dedicata.